

## A - CAPITOLATO TECNICO

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RISK ADVISOR DELL'ENPAP PER LA DURATA DI 36 MESI - CIG. N. 7950930300**

### **ART. 1 - Prestazioni da eseguire**

L'appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di seguito descritto che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, tenendo in dovuta considerazione il vigente "Regolamento di gestione del Patrimonio dell'ENPAP", che è disponibile sul sito [www.enpap.it](http://www.enpap.it) e che l'offerente dichiara di ben conoscere ed accettare. L'appalto ha per oggetto le attività di "Risk Advisor" per l'ENPAP, come di seguito indicate:

- a) *analisi integrata (ALM) tra attivo e passivo in termini di rischio/rendimento al fine della specificazione dell'asset allocation strategica (AAS) su un orizzonte di medio/lungo periodo ed utilizzando adeguati indicatori di rischio, con aggiornamento semestrale;*
- b) *aggiornamento annuale dell'asset allocation in chiave ALM;*
- c) *fornitura di una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari, con cadenza mensile;*
- d) *ripartizione strategica delle attività di lungo periodo, in base alle evidenze dell'analisi ALM e verifica annuale della compatibilità del profilo di rischio/rendimento dell'allocazione e del grado di correlazione delle diverse macro-classi di investimento;*
- e) *definizione dell'universo di opportunità finanziarie e dei criteri generali di ripartizione tra i diversi strumenti di investimento all'interno delle macro-classi, con cadenza mensile;*
- f) *monitoraggio periodico, con cadenza semestrale, del livello di capitalizzazione (funding ratio) e degli indicatori di sostenibilità dell'Ente, ai fini di verificare l'efficacia della strategia contemplando eventuali modifiche se necessario;*
- g) *monitoraggio periodico, con cadenza mensile, della gestione del patrimonio esaminando il grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato e proposta di eventuali modifiche della politica di investimento al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi da perseguire e supporto all'asset allocation tattica (AAT);*
- h) *supporto alla Funzione Finanza dell'Ente nella redazione, con cadenza annuale, del Documento sulla Politica di Investimento;*
- i) *supporto all'Ente in relazione alla partecipazione dello stesso al Comitato Investimenti del Comparto della SICAV dedicato all'Ente nell'attività di:*
  1. *setting del processo e dei flussi informativi finalizzati al dettagliato monitoraggio della gestione del Comparto;*
  2. *predisposizione, con cadenza mensile, della reportistica di monitoraggio della gestione del Comparto, con focus particolare sui singoli gestori, avente ad oggetto: 2.a) la misurazione mensile della performance e dei rischi, l'esito delle verifiche di risk management, 2.b) la misurazione trimestrale del rischio ex-ante in diversi scenari di mercato, l'analisi dei costi di transazione e del turnover dei portafogli, la performance attribution. La fornitura dei dati necessari alla predisposizione della reportistica avverrà, con cadenza mensile, attraverso le modalità tecniche concordate con la Management Company del Comparto;*

3. *predisposizione, con cadenza annuale, di una analisi comparativa dei risultati ottenuti dai singoli gestori del Comparto rispetto ai "peer group" di riferimento;*
  4. *presenza attiva agli incontri, con cadenza di norma trimestrale, con i gestori per la disamina dei risultati, del quadro macro e dei mercati e indicazione del posizionamento atteso per il trimestre successivo;*
  5. *supporto nella verifica ed aggiornamento delle linee guida dei mandati di gestione esistenti e nella definizione delle linee guida dei nuovi mandati di gestione;*
  6. *supporto nella definizione degli indirizzi da trasmettere alla Management Company del Comparto (allocazione nuovi flussi, comunicazioni da trasmettere ai gestori, revisione delle linee guida e/o della risk policy, ecc.);*
- j) supporto alla Funzione Finanza dell'Ente nella definizione e redazione del sistema dei controlli, dei flussi informativi e della reportistica verso COVIP;*
- k) supporto alla Funzione Finanza dell'Ente nella valutazione degli aspetti tecnico-finanziari delle operazioni di investimento, con particolare riferimento alle asset class del patrimonio in gestione diretta, mediante conversazioni telefoniche su richiesta della Funzione Finanza e incontri da tenersi presso la sede dell'Ente con cadenza almeno mensile.*

Il servizio non comprende attività inquadrabili quali "consulenza in materia di investimenti" ai sensi dell'art. 1, comma 5-septies del D.lgs. n. 58 del 1998.

## **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO, SPECIFICHE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE, DIVIETO DI CONCORRENZA**

Le attività indicate all'art. 1 dovranno essere realizzate entro 36 (trentasei mesi) dalla stipula del contratto.

I tempi di attuazione, le fasi di lavoro e le azioni previste dovranno essere specificati attraverso la predisposizione, a cura dell'offerente, di un cronoprogramma di massima che dovrà essere inserito all'interno dell'Offerta Tecnica.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare, in fase di esecuzione, delle variazioni al cronoprogramma presentato dall'aggiudicatario sulla base di esigenze verificatesi successivamente all'aggiudicazione.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante la volontà di acquisire incarichi che, per natura e modalità, possano trovarsi in concorrenza con gli obiettivi ed i contenuti della presente gara e del relativo servizio espletato in favore dell'Ente. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di autorizzare o meno l'aggiudicatario allo svolgimento di tali ulteriori incarichi solo laddove venga assicurato e documentato per iscritto che questi non provochino danni all'attività oggetto del presente incarico. Resta in ogni caso fermo quanto di seguito previsto in tema di gestione di potenziali conflitti di interesse.

## **ART. 3 - IMPORTO A BASE D'ASTA**

L'importo a base d'asta è fissato in Euro 198.000,00 (euro centonovantottomila/00), IVA esclusa, comprensivo di tutti i servizi prestati e di tutte le spese sostenute, ivi incluse quelle di trasferta per la partecipazione agli incontri periodici con l'Ente. Tale importo deriva da fondi propri di bilancio dell'ENPAP.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, dunque, non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI.

#### **ART. 4 - IMPORTO EFFETTIVO DEL CONTRATTO**

L'importo del contratto per la realizzazione dei servizi di cui all'art. 1 è determinato dal prezzo indicato nell'offerta economica; esso è invariabile per tutta la durata del contratto e comprende tutte le attività e gli oneri, anche se non previsti dal presente disciplinare, necessari a consegnare a regola d'arte il servizio affidato. Non è ammessa la revisione prezzi.

L'aggiudicatario avrà diritto al pagamento esclusivamente per i servizi effettivamente erogati. L'eventuale mancata erogazione dei servizi dovuta a responsabilità dell'aggiudicatario comporta inoltre l'applicazione delle penali previste al successivo art. 15.

#### **ART. 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA**

##### **5.1 Requisiti di ordine generale**

Potranno partecipare alla selezione gli operatori economici che abbiano positivamente completato la procedura di iscrizione all'Albo Fornitori del M.E.P.A. nel Bando "Servizi" - Categoria "Servizi di Supporto Specialistico (Scheda di RdO per fornitura a corpo)".

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito il "Codice");
- b) l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14 del D.L. 25.09.2002, convertito con modificazioni in Legge 266 del 22.11.2002 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
- c) un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell'ultimo biennio antecedente la data di scadenza del bando di cui all'art. 36/bis della Legge 248/2006 e Circolare Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/2006;
- d) l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- e) insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. lgs 165/2001;
- f) insussistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16ter del D.lgs 2001 n. 165.

#### **ART. 6. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La "Documentazione Amministrativa" richiesta alle imprese partecipanti è la seguente:

- a) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'Offerente, accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- b) idonea documentazione attestante il potere di firma del sottoscrittore dell'Offerta, quale persona autorizzata ad impegnare legalmente l'Offerente. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata anche copia della procura; in caso di partecipanti appartenenti ad altro Stato membro della UE la dichiarazione sarà resa come dichiarazione giurata ovvero dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o organismo professionale;
- c) il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria;
- d) eventuale documentazione attestante il ricorrere delle ipotesi che consentono la riduzione dell'importo a garanzia, in conformità alle disposizioni dell'art. 93, comma 7 del Codice;
- e) l'impegno di un fideiussore di cui al paragrafo 6.3 del presente disciplinare;
- f) ricevuta di pagamento del contributo ANAC di € 20,00 relativamente alla presente gara;
- g) il codice PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- h) la copia del presente Capitolato Tecnico, della bozza dello schema di contratto, dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, del Codice Etico Enpap, sottoscritti in firma digitale per accettazione dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.

### **6.1. Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo (DGUE), in conformità al modello allegato al presente Disciplinare.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto, pena l'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o di Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.A.C. o eventualmente alle seguenti ulteriori istruzioni.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante dell'impresa, o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal recente Decreto Correttivo, (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico,

se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta, qualora non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata).

Dovranno essere indicati i dati identificativi di tutti i soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 suddetto, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione delle offerte.

Si richiama al riguardo il Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017, pubblicato sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

Si precisa inoltre che:

- in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente;
- nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Nel DGUE parte III il legale rappresentante dell'impresa, o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, con l'indicazione del nominativo e dei dati identificativi dei singoli soggetti.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire all'Enpap ogni opportuna valutazione.

## **6.2. Garanzia provvisoria**

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta.

Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto e pertanto ammonta ad Euro 3.960,00 (euro tremilanovecentosessanta/00).

Secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria è rappresentata, in alternativa:

- a) da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) da una cauzione provvisoria in contanti, costituita mediante accredito presso la Banca Popolare di Sondrio sul conto intestato a ENPAP, IBAN: IT70I0569603211000077200X89, con espressa e precisa indicazione della causale. Per la restituzione del deposito cauzionale, si invitano le ditte partecipanti a comunicare alla Fondazione la Banca, le coordinate bancarie espresse in forma IBAN, presso cui intendano venga accreditato l'importo del deposito stesso;
- c) da un'apposita fideiussione o polizza assicurativa provvisoria, rilasciata o da un istituto bancario autorizzato, o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 e s.m.i., che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, o da un istituto assicurativo autorizzato.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.lgs 50 del 2016.

L'importo della cauzione provvisoria e definitiva potrà essere ridotto in conformità alle disposizioni dell'art. 93, comma 7, del Codice. In tal caso dovrà essere allegato il certificato idoneo a comprovare il requisito.

La garanzia, inoltre, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della Fondazione ai sensi di quanto disciplinato dal codice all'art. 93, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari, decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte, e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, su richiesta della Fondazione, per l'ulteriore durata di 90 (novanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora la garanzia si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario.

### **6.3. Impegno del fideiussore**

L'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

Tale impegno deve essere reso dai medesimi soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice e può anche essere contenuto nel documento di cui al paragrafo medesimo.

L'impegno, a pena di esclusione, deve essere prodotto anche in caso di costituzione di cauzione provvisoria in valuta.

Il comma in esame non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

### **6.4. Codice "PASSOE" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione**

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono allegare alla documentazione amministrativa, il codice "PASSOE" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in ottemperanza alla Deliberazione dell'Autorità n. 111 del 20/12/2012, tramite registrazione al sistema AVCpass, da effettuarsi sul sito web dell'Autorità stessa ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)) secondo le istruzioni ivi contenute, accedendo all'apposito link del portale (servizi di accesso riservato).

Tale codice consentirà, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede di gara.

## **ART.7 - GRUPPO DI LAVORO**

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione le risorse umane necessarie alla realizzazione di tutto quanto richiesto ed offerto. In particolare, nel gruppo di lavoro indicato dal proponente dovranno essere previsti almeno i seguenti profili:

- un *manager director*, con funzione di capo-progetto/coordinatore, con almeno 10 anni di esperienza lavorativa nel settore del Risk Analysis e Risk Advisory svolti in favore di una o più Casse o Enti previdenziali, Fondi pensione o altri investitori istituzionali;
- una risorsa *senior* specializzata nelle tematiche di ALM e AAS con almeno 7 anni di esperienza;
- una risorsa *senior* specializzata nelle tematiche di monitoraggio del portafoglio e controllo del rischio con almeno 7 anni di esperienza;
- tre risorse specializzate nelle tematiche inerenti il progetto con almeno 5 anni di esperienza.

L'esperienza professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro dovrà essere documentata con un curriculum sottoscritto dall'esperto, con allegata fotocopia di un proprio documento d'identità. Tale curriculum dovrà, altresì, contenere l'impegno a prestare la propria attività per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente gara nel caso di aggiudicazione.

L'elenco dei componenti e i relativi curricula devono essere inseriti nell'Offerta tecnica.

Il gruppo di lavoro indicato dall'Aggiudicatario in sede di gara non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione. Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente

richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare mediante la presenza di specifica documentazione.

#### **ART. 8 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA**

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Stazione appaltante, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del Servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### **ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio della Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

#### **ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. lgs 50/2016 e s.m.i., come per la garanzia provvisoria.

#### **ART. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'Enpap procederà all'aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnata:

- Offerta tecnica (max. punti 85/100)
- Offerta economica (max. punti 15/100)

Per l'**OFFERTA TECNICA** attribuzione di un punteggio massimo di 85 punti su 100 sulla base del seguente schema:

| <b>CRITERIO DI VALUTAZIONE</b>   | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>  |
|--|----------------------|--|
| Qualità, efficacia ed efficienza della proposta, delle metodologie di analisi e dell'organizzazione del processo proposto per l'esecuzione dell'incarico di Risk Advisor dell'Ente nella fasi di analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento (Asset allocation) | <b>25</b>            | Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta caratterizzata dalla migliore combinazione tra:<br>organizzazione delle attività ( <b>fino a punti 8</b> )<br>metodologie di analisi ( <b>fino a punti 8</b> )<br>articolazione delle attività che compongono il processo proposto per l'esecuzione dell'incarico ( <b>fino a punti 9</b> ) |

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| <p>Qualità, efficacia ed efficienza delle metodologie di organizzazione delle risorse tecniche utilizzate per la misurazione ed analisi delle performance e dei rischi di portafoglio nonché qualità e completezza della proposta di interrelazione e comunicazione agli organi e la struttura organizzativa dell'ENPAP della reportistica.</p> | <p>20</p> | <p>Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che dimostri:<br/>la migliore qualità ed efficacia nella organizzazione delle risorse destinate alla misurazione ed analisi delle performance e dei rischi di portafoglio di investimenti dell'ENPAP, con particolare riguardo all'organizzazione del monitoraggio ex ante ed ex post dei rischi di portafoglio <b>(fino a punti 10)</b><br/>nonché la migliore proposta di interrelazione e comunicazione degli output (modalità di redazione, contenuti, tempistica e trasmissione della reportistica) in favore degli organi e della struttura organizzativa dell'ENPAP <b>(fino a punti 10)</b></p> |
| <p>Qualità, completezza, adeguatezza e coerenza complessiva del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento dell'incarico (titoli di studio, esperienza professionale specifica dei componenti del Gruppo di lavoro come si evince dai CV inseriti in offerta).</p>  | <p>20</p> | <p>Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta nella quale sia proposto e descritto il miglior rapporto:<br/>tra qualità, completezza, adeguatezza e coerenza tra qualità professionale del Gruppo di lavoro dedicato <b>(fino a punti 10)</b><br/>in funzione del maggior tempo dedicato ai servizi in favore dell'ENPAP <b>(fino a punti 10)</b></p>   |
| <p>Qualità, completezza, efficacia ed attinenza della proposta di supporto operativo agli uffici dell'ENPAP inerenti le tematiche macroeconomiche e di finanza.</p>   | <p>10</p> | <p>Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta nella quale sia proposto e descritto la migliore e più completa proposta di supporto operativo in favore degli Uffici dell'ENPAP <b>(fino a punti 10)</b></p>   |
| <p>Qualità, completezza, efficacia ed attinenza della proposta di eventuali servizi o prodotti aggiuntivi in favore dell'ENPAP.</p>   | <p>10</p> | <p>Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta nella quale siano proposti e descritti i migliori e maggiormente attinenti<br/>servizi aggiuntivi <b>(fino a punti 5)</b><br/>prodotti aggiuntivi <b>(fino a punti 5)</b></p>   |

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà determinato applicando ai sub criteri di valutazione di cui sopra i seguenti parametri.

| <i>Valutazione</i>    | <i>Peso</i> | <i>Note</i>  |
|-----------------------|-------------|--|
| Inadeguato            | 0%          | L'offerta non reca alcuna informazione, ovvero alcuna informazione comprensibile, in merito al profilo esaminato   |
| Parzialmente adeguato | 25%         | La soluzione formulata risulta appena soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio appena accettabili                                |
| Adeguato              | 50%         | La soluzione formulata risulta soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio accettabili  |
| Più che adeguato      | 75%         | La soluzione formulata risulta più che soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio che garantiscono un apprezzabile valore aggiunto |
| Ottimo                | 100%        | La soluzione formulata risponde nel migliore dei modi alle caratteristiche richieste del servizio  |

La valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione del punteggio, verrà condotta con le seguenti modalità:

- ciascun commissario, per ciascuna offerta, attribuirà discrezionalmente ad ogni elemento di valutazione, il proprio punteggio, sulla base delle indicazioni sopra riportate;
- successivamente verrà calcolata la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari per ogni elemento di valutazione; tale media costituirà il punteggio attribuito a ciascuna offerta, per il relativo elemento di valutazione;
- il punteggio complessivo da assegnare a ciascuna offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione.

Per l'**OFFERTA ECONOMICA** (max. 15/100) il punteggio (PE) attribuibile è calcolato sul corrispettivo offerto (P) per l'intera prestazione, che dovrà essere espresso come unico valore con due cifre decimali significative.

Il punteggio attribuibile a tale parametro verrà calcolato dal sistema M.E.P.A. mediante la formula "NON LINEARE a proporzionalità inversa (interdipendente)". Questa formula assegna un punteggio (PE) inversamente proporzionale al prezzo offerto (P), con coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara ( $P_{min}$ ).

Ossia

$$PE = PE_{max} * \frac{P_{min}}{P}$$

Dove

PE = punteggio attribuibile all'offerta

$PE_{max}$  = massimo punteggio attribuibile (15 punti)

$P_{min}$  = prezzo più basso tra quelli offerti in gara

P = prezzo offerto dal concorrente

Il corrispettivo economico proposto dal concorrente, per l'intera prestazione, dovrà essere inserito sul sistema M.E.P.A. (fac-simile da sistema) come **valore unico** omnicomprensivo del servizio al netto dell'IVA.

L'offerta presentata dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta stessa.

Il punteggio finale sarà uguale alla sommatoria del punteggio attribuito complessivamente all'Offerta Tecnica con quello complessivamente attribuito all'Offerta Economica.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a cento sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano conseguito la parità del punteggio complessivo come sopra determinato, ma con disparità del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica, risulterà aggiudicataria la concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nell'Offerta Tecnica.

In caso del protrarsi della situazione di offerte pari-merito, le società concorrenti saranno invitate, tramite l'area comunicazione del M.E.P.A., a riformulare una ulteriore offerta economica, e si darà preferenza a quella con il prezzo offerto minore.

Nel caso tale situazione perduri anche in seguito a tale miglioria e/o nel caso in cui nessun concorrente voglia migliorare l'Offerta Economica, si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del Servizio nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì, di valutare se aggiudicare il servizio nel caso di una sola offerta ritenuta valida.

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

## **ART. 12 - COORDINAMENTO E GESTIONE**

La Stazione appaltante farà riferimento al/la responsabile indicato/a nell'offerta tecnica per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi connessi alla gestione del contratto.

Per tutte le comunicazioni tra le parti viene privilegiata la PEC - posta elettronica certificata, anche senza il vincolo della firma digitale, purché destinatario e mittente rientrino tra il personale della stazione appaltante ed il/la responsabile dell'aggiudicatario.

Deve essere utilizzato obbligatoriamente il documento cartaceo esclusivamente per fatture (fermo restando gli obblighi di fatturazione elettronica come da legge), applicazione di penali, controversie e risoluzioni anticipate del contratto.

## **ART. 13 - SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO**

In considerazione della particolare delicatezza delle prestazioni in funzione delle necessità della Stazione Appaltante, non è ammesso il ricorso al subappalto.

## ART. 14 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

I pagamenti da parte dell'ENPAP saranno così effettuati:

- il 20% dell'importo contrattuale all'avvenuta realizzazione della prima analisi integrata (ALM) di cui al punto a) delle prestazioni da eseguire e della definizione della prima *asset allocation* di cui al punto b) delle prestazioni da eseguire;
- il 70% dell'importo contrattuale in n.11 rate trimestrali di pari importo, di cui la prima emessa al termine del primo semestre di attività a far data dalla sottoscrizione del contratto;
- il 10% dell'importo a conclusione delle attività oggetto dell'incarico.

L'ENPAP procederà al pagamento delle singole tranches entro 30 giorni dalla consegna della documentazione relativa e previa emissione della corrispondente fattura elettronica.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, attinente l'obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, l'ENPAP può accettare e liquidare solo fatture originate attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate. Il codice ufficio dell'ENPAP, attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), è il seguente: 218EIM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - Ufficio Contabilità e Bilancio.

Le fatture dovranno essere intestate a:

ENPAP - Funzione Amministrazione  
Via Andrea Cesalpino n. 1 - 00161 ROMA  
Codice Fiscale 05410091002

con l'indicazione del codice identificativo della presente gara - 7950930300.

L'ENPAP procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell'aggiudicatario, nonché della regolare esecuzione della prestazione, fermo quanto disposto ai seguenti paragrafi. Qualora siano contestate inadempienze, l'ENPAP, ferma l'applicazione delle eventuali penali, può sospendere i pagamenti fino a che l'aggiudicatario non sia in regola con gli obblighi contrattuali.

In ordine alla modalità e alla tracciabilità dei pagamenti si applica l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

L'ENPAP effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni transazione riporterà il codice identificativo della presente gara.

Tali versamenti saranno effettuati su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi dall'aggiudicatario presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. ed i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, l'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del/i suddetto/i conto/i corrente/i

e/o con strumenti inadeguati a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto.

Con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

#### **ART. 15 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica comporta l'applicazione da parte dell'ENPAP di una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni modifica o giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto nel cronoprogramma ricevuto ed accettato dall'Ente.

Qualora l'importo complessivo delle penali superi il limite massimo del 10% del corrispettivo stabilito per l'incarico, l'Ente avrà la facoltà di revocare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'affidamento del servizio.

L'ENPAP provvederà a contestare per iscritto, a mezzo PEC, l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.

Si prescinde dall'applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall'aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione.

In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.

Il contratto potrà essere risolto dall'Ente, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate all'aggiudicatario. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno alla Società.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

#### **ART. 16 - RECESSO**

L'ENPAP si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. cessione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui la Società è obbligata;
2. fusione per incorporazione della Società con altra Società;
3. modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del capitale sociale della Società che riguardi una frazione del capitale stesso pari o superiore al 50% o che, comunque, possa consentire un mutamento in ordine al

- controllo della Società medesima;
4. sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p. di un rappresentante della Società per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Società o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
  5. comunicazioni negative, da parte della Prefettura competente, riguardanti la Società e/o rappresentanti del Consiglio d'Amministrazione nonché dell'Amministratore Unico o del legale rappresentante, ai sensi del D.L. 490/94 e successive modifiche e/o integrazioni;
  6. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione della Società;
  7. gravi irregolarità relative agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti.

Le suddette ipotesi si intendono quale giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 2409 c.c.. La società dovrà informare l'ENPAP, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 10 gg. dalla data dell'evento.

L'ENPAP potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione alla Società mediante raccomandata A.R. o PEC da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.

Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte della Società della relativa informazione.

Fermo restando quanto sopra, decorsi i primi dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dallo stesso, con comunicazione da inviarsi, a partire dal decimo mese, con almeno 60 giorni di preavviso, mediante PEC. Resta inteso che in questi casi di recesso da parte della stazione appaltante l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo di alcun tipo, e si procederà esclusivamente al pagamento dei servizi prestati fino al momento dell'efficacia della comunicazione di recesso da parte della stazione appaltante.

#### **ART. 17 - VARIAZIONI IN AUMENTO DEL SERVIZIO**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento del servizio richiesto, la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale.

La Società riconosce che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre a un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il rischio relativo. Resta, pertanto, esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 degli artt. 1467 e 1664 c.c. .

#### **ART. 18 - PROPRIETÀ, DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE E DIRITTO DI RIPRODUZIONE**

I materiali prodotti, le forniture, i marchi e i relativi diritti patrimoniali di sfruttamento ecc., realizzati in virtù del presente appalto, sono di proprietà esclusiva dell'ENPAP. L'aggiudicatario si impegna a consegnare tutti i materiali inerenti le

attività in oggetto e comunque funzionali a queste, nei formati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice, rendendoli comunque disponibili per un periodo di venti anni.

L'aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, documenti, prodotti, dati e informazioni relativi alle attività oggetto di contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto del legale rappresentante dell'Amministrazione aggiudicatrice.

#### **ART. 19 - DIRITTO D'AUTORE**

Con l'aggiudicazione della gara, l'ENPAP acquisisce la proprietà piena ed esclusiva delle opere eventualmente realizzate da parte dell'aggiudicatario nel corso dello svolgimento del servizio.

#### **ART. 20 - CODICE ETICO**

L'aggiudicatario si impegna a rispettarne le norme contenute nel Codice Etico ENPAP, consapevole che la violazione di una delle norme di detto Codice comporta la risoluzione *ipso iure* dell'incarico.

#### **ART. 21 - RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DATI E CONFLITTI DI INTERESSE**

I dati e gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione dell'aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell'Ente di cui la Società o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza della Società da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all'Ente. L'aggiudicatario, dunque, si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nonché sui risultati delle attività.

L'aggiudicatario si impegna inoltre ad attivare idonee procedure per la rilevazione, gestione, comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse nella prestazione del servizio in favore dell'Ente rispetto ad altre attività e/o servizi resi dall'aggiudicatario o da società del suo gruppo ad altri soggetti nel medesimo settore.

#### **ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE**

La stipulazione del contratto avviene in forma di scrittura privata tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario entro il termine comunicato dalla stazione stessa. Il contratto è registrabile in caso d'uso, trattandosi di prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'I.V.A..

Sono, inoltre, a completo ed esclusivo carico della Società gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative, le imposte, le tasse e ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa.

### **ART. 23 - RESPONSABILITÀ**

La Società assume a proprio ed esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità sia in sede civile, che penale per sinistri e danni causati dal proprio personale a dipendenti o beni dell'Ente, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente e tenendo indenne l'Ente da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

La Società è tenuta a segnalare al committente tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell'esecuzione del contratto.

La Società si impegna ad adempiere con diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., a tutte le obbligazioni richieste e assume, a proprio carico, tutti gli oneri e i rischi, sia connessi ad eventuali danni a persone o cose, sia connessi ai danni causati da virus informatici.

Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà, dunque, derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

### **ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, anche solo parzialmente, il presente contratto e/o i crediti da esso nascenti a terzi, a pena di nullità.

### **ART. 25 - CONTROVERSIE**

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'appalto, risponde direttamente ed esclusivamente l'aggiudicatario. Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Roma, con espressa rinuncia alla clausola arbitrale e/o di ogni altro foro alternativo e/o concorrente.

### **ART. 26 - CLAUSOLA FINALE**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel bando.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato tecnico, si applicano gli articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e quelli del Codice Civile in quanto applicabili.

### **ART. 27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è Moira De Lucchi, Responsabile della Funzione Acquisti e Servizi Interni presso ENPAP.

Roma, 21 giugno 2019

**Il Responsabile del Procedimento**